



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

## Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 46  
del 19/12/2024

Oggetto:  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - CONFERMA ALIQUOTE IMU

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove**, del mese di **Dicembre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 16:20

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) CATANZARO PIERLUIGI	Presidente	SI
2) FARAGALLI BIAGIO ANTONIO	Sindaco	SI
3) CALOMINO VINCENZINA	Consigliere	SI
4) PARISANO PIERO	Consigliere	SI
5) MAZZOTTA ALESSANDRO	Consigliere	SI
6) MOLINARO GERARDO	Consigliere	SI
7) COSTANZO ROSJ WALLI'	Consigliere	SI
8) COSENTINO GIOVANNI	Consigliere	SI
9) SINOPOLI NATALIZIA	Consigliere	SI
10) LAURIA DAVIDE	Consigliere	SI
11) SAULLO NATASCIA	Consigliere	SI
12) D'ACRI MAURO	Consigliere	SI
13) RAIMONDO ROCCO	Consigliere	NO
14) ALLEVATO RAFFAELE	Consigliere	SI
15) LIRANGI TERESA	Consigliere	SI
16) SPERANZA MARIO	Consigliere	SI
17) STURINO PINA	Consigliere	SI

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Assume la Presidenza: ING. PIERLUIGI CATANZARO.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: GIOVANNI COSENTINO, DAVIDE LAURIA, MARIO SPERANZA

Illustra il punto il Responsabile dei Tributi, Dott. Carmine Palumbo.

Richiamate le novità in materia di formazione del bilancio di previsione per gli enti locali introdotto dal DM economia e finanze del 25 luglio 2023 di modifica del pc all. 4/1 al d.lgs. 118/2011;

Specificato che sulla scorta del summenzionato decreto gli Enti Locali sono chiamati ad approvare lo schema di bilancio entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il triennio successivo e che, in ragione di ciò, si rende necessario porre in essere tutti gli atti prodromici, compresa la stessa manovra tariffaria.

Premesso che:

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è quindi disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 e dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020 (n. 393), nel rispetto di quanto disposto dalla legge in tema di potestà regolamentare del tributo.

Richiamata la deliberazione n. 7 del 29.06.2020 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2020.

Rilevato che, a decorrere dal 2023 e dal 2024, entrano in vigore alcune novità in materia di IMU:

- esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81-82, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023). E' disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, secondo comma, codice penale) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 codice penale), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. L'adempimento andrà effettuato secondo le modalità telematiche che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, attualmente ancora in fase di emanazione; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione
- regime di imposizione per i residenti esteri (art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022). A decorrere dal 2023 torna a regime la riduzione del 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- nuove regole per l'esenzione per l'abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022 depositata il 13 ottobre 2022 ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l' “abitazione principale”: ai fini dell'esenzione, infatti, per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Eliminato il riferimento al nucleo familiare, l'esenzione ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU (art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023). E' stato inciso il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per precisare che la possibilità di modificare o integrare le fattispecie IMU nell'ambito delle quali i Comuni possono diversificare le proprie aliquote è affidata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Inoltre, con la modifica al comma 767 dell'articolo 1 della legge 160/2019, si chiarisce che, a

decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del Federalismo Fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019) e non più quelle in vigore nell'anno precedente.

- La disciplina degli **immobili merce** è stata trattata anche dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nella quale sono stati classificati come esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022, a norma del comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019. Tale normativa definisce quanto segue: “fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”.

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di mantenere invariate le previsioni di gettito e garantire gli equilibri di bilancio, approvare le aliquote IMU per l'anno 2025 confermando quelle in vigore, con le sole modifiche conseguenti alle suddette novità.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.

Preso atto che:

la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito anche «decreto»), che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;

Con decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente

di cui al citato decreto 7 luglio 2023;

I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

Che il prospetto delle aliquote così come sopra descritto è stato reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale in data 31/10/2024;

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

L'applicazione resa disponibile dal Portale Federalismo genera un file PDF contenente i dati presenti nel riepilogo del Prospetto, il quale dovrà costituire parte integrante della delibera che sarà approvata dal Consiglio comunale o da altro organo competente.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2025**, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria contenute nel Prospetto allegato.

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2025, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta indicate nel prospetto allegato, il gettito IMU stimato per l'anno 2025 ammonta a € 4.289.987,60 al netto della quota per alimentazione fondo di solidarietà;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che, per l'anno 2025, la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante l'invio del prospetto approvato con la presente Deliberazione e l'inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Segue intervento del Consigliere Mauro D'Acri, il quale chiede di abbassare le aliquote IMU per gli abitanti residenti al quartiere Stazione, stante lo stato di estremo disagio in cui sono costretti a vivere ormai da tempo.

Replica il Sindaco il quale fa presente che tecnicamente l'argomento richiede uno studio approfondito, non fronteggiabile in questa sede ma di cui si può parlare e discutere, previa apposito approfondimento anche in relazione al gettito conseguibile.

Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare il **QUARTO PUNTO all'o.d.g. avente ad oggetto:** Conferma aliquota IMU

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ESEGUITA** la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 17

Presenti e votanti n. 16

Assenti n. 1 (Rocco Raimondo)

Voti favorevoli n. 11 (maggioranza)

Voti Contrari n. 5 (minoranza)

Astenuti n. 0 (ZERO)

## DELIBERA

1. di **approvare, per l'anno di imposta 2025**, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU per come contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di stimare in € 4.289.987,60 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2025;
4. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) individuato ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160 del 2019, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli:11 (maggioranza); astenuti: 0; contrari: 5 (minoranza); assenti: 1 (Rocco Raimondo)

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il **QUARTO PUNTO** all'O.D.G.: Conferma aliquota IMU

Infine, stante l'urgenza di provvedere, il Presidente invita il Consiglio a votare con separata votazione l'immediata eseguibilità del punto.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli:11 (maggioranza); astenuti: 0; contrari: 5 (minoranza); assenti: 1 (Rocco Raimondo)

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

<b>PER LA REGOLARITA' TECNICA</b> Si esprime parere FAVOREVOLE Data 14/12/2024	<b>Il Responsabile del Settore</b> <b>f.to CARMINE PALUMBO</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<b>PER LA REGOLARITA' CONTABILE</b> Si esprime parere FAVOREVOLE Data 14/12/2024	<b>Il Responsabile del Settore</b> <b>f.to DR. ANGELO BAFFA</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**  
**f.to ING. PIERLUIGI CATANZARO**

**Il Segretario**  
**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione  
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,  
n.267/2000 e ss.ii.mm.;

**Il Segretario**  
**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

**Il Messo Responsabile**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*